

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**adottato con Delibera del C.C.n. 103 del 30.11.2001
integrato e rettificato con Delibera del C.C.n. 18 del 23.05.2002**

PARTE I - ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 Libere forme associative

Il Comune, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 267/00 e delle disposizioni del Titolo III dello Statuto comunale, valorizza le libere forme associative di partecipazione popolare alle attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva che si svolgono nella comunità locale. A tale fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono alla elevazione delle attività predette.

Art. 2 - L'albo delle libere associazioni

1. E' istituito l'albo delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando, insieme alla domanda, lo statuto o l'atto costitutivo e comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante.

2. Il Comune procede alla iscrizione nell'albo, previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti e del congruo numero degli associati, al fine di assicurare una adeguata rappresentatività.

Art. 3 - Prerogative delle associazioni iscritte

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:

a) procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale;

b) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività;

c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;

d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'Ente, da calcolarsi in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attività svolta ed al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4 - Enti e organizzazioni di volontariato

Le disposizioni di cui agli artt. 1,2 e 3 sono estese agli Enti e alle Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno la sede in altro Comune.

Art. 5 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione dell'Ente.
2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, gli stranieri residenti da almeno tre anni, nonché ogni associazione avente sede nel Comune possono richiedere all'Amministrazione comunale la istituzione di un organismo indicandone il settore primario di interesse ed allegando alla richiesta non meno di 200 sottoscrizioni raccolte tra i predetti soggetti legittimati nei tre mesi precedenti al deposito della richiesta.
3. Fermo quanto risposto dal comma precedente, il Consiglio comunale può istituire di propria iniziativa, con apposita deliberazione, Organismi su specifici settori o materie.
4. La istituzione dell'organismo, con le modalità previste dai commi precedenti, avviene comunque a seguito dell'avviso pubblico dell'Amministrazione comunale ai cittadini, onde verificare l'interesse ed individuare i soggetti singoli o associati che richiedano di farne parte. Tale avviso pubblico dovrà prevedere un periodo di tempo per la presentazione delle domande di 30 giorni e l'indicazione dell'eventuale documentazione da allegare alle domande in relazione alla peculiarità dell'istituendo organismo.

Art. 6 - Istituzione dell'organismo di partecipazione

1. Sulla richiesta di istituzione dell'organismo il Consiglio comunale delibera tempestivamente e comunque non oltre il 90° giorno dal suo deposito.

In particolare, nell'atto deliberativo dovranno essere indicate:

- a) la composizione, specificando in particolare la consistenza della rappresentanza dell'Amministrazione comunale e quella dei cittadini e/o di categoria;
- b) la durata in carica, che comunque non può superare quella del Consiglio Comunale che lo ha istituito;
- c) le dotazioni (materiale, locali, fondi e quant'altro occorrente);
- d) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo.
- e) altro

2. L'organismo è nominato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Nella prima seduta dell'organismo di partecipazione si provvederà alla elezione di un coordinatore quale rappresentante eletto a maggioranza dei membri con mandato annuale rinnovabile: esso presiede l'assemblea e la rappresenta nelle sedi istituzionali.

Art. 7 - Funzioni

1. Gli organismi di partecipazione di cui all'art. 5 collaborano con l'Amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.

Per tali finalità:

a) hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta;

b) presentano programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;

c) hanno diritto a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti.

2. Il Comune è tenuto a:

a) sottoporre a consultazione dei singoli organismi i provvedimenti o le iniziative nelle materie di loro competenza;

b) mettere a disposizione idonei spazi e strutture;

c) farsi carico delle spese che gli organismi sostengono per lo svolgimento della loro attività;

d) assicurare il collegamento fra gli organismi e le strutture burocratiche dell'Ente.

3. Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti di singoli organismi e ove, ne sia il caso, assemblee dei rappresentanti di tutti gli organismi.

PARTE II - PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 8 - Consultazioni

1. Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione:

delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2;

degli enti e organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4;

degli organismi di partecipazione di cui all'art. 5.

2. Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore; la consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

3. La consultazione si svolge secondo i criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie di trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:

a) assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;

b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;

c) interviste condotte da incaricati del Comune;

d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato.

4. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

5. Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione, ma in tal caso deve darne adeguata motivazione.

Art. 9 - Istanze, petizioni, proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione sono inoltrate al Sindaco e possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dagli artt. 37 e ss. dello Statuto comunale.

2. Ai sensi dei sopra citate disposizioni statutarie:

a) le istanze al Sindaco possono essere inoltrate da chiunque, sia singolo o associato, in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa;

- b) le petizioni al Sindaco possono essere inoltrate da chiunque, anche se non residente nel territorio comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
- c) le proposte di deliberazione in merito all'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, inviate al Sindaco, possono essere inoltrate da 400 elettori.

3. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. Le firme devono comunque essere raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione e accompagnate dalla individuazione chiara e completa delle generalità delle persone (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.

Art. 10 - Modalità di presentazione

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione devono essere sottoscritte da un presentatore con la propria firma autenticata e devono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo che provvede per la trasmissione al Sindaco .
2. Esse possono essere anche inviate, a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.11 - Risposta alle istanze al Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto comunale, il Sindaco, ovvero un Assessore o un funzionario da lui delegato, risponde alle istanze entro i trenta giorni successivi alla presentazione.
2. La risposta è inviata al firmatario a mezzo posta.

Art. 12 - Risposta alle petizioni.

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto comunale, il Sindaco, entro trenta giorni dalla presentazione della petizione, l'asigna in esame all'organo competente e ne invia copia ai capigruppo consiliari, affinché possano prenderne conoscenza ed assumere eventuali iniziative.
2. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento. Il contenuto della decisione dell'organo competente è inviato al presentatore che ha sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo posta, nonché pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari residenti.
3. Se la petizione è sottoscritta da almeno 500 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione in una seduta consiliare da convocarsi entro 60 giorni.

4. Della data fissata per la discussione in Consiglio, viene data comunicazione in tempo utile al presentatore che ha sottoscritto la petizione con la propria firma autenticata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

5. Qualora, a seguito di istruttoria, sentito il Segretario comunale, la petizione si ritenga inammissibile, il Sindaco ne dà comunicazione motivata allo stesso soggetto con lo stesso mezzo, entro quindici giorni dalla presentazione.

I Art. 13 - Esito delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio comunale, alla Giunta comunale ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.

2. Il Sindaco, entro 60 giorni dal ricevimento, previa istruttoria da parte dell'Ufficio competente per materia e acquisiti i pareri, trasmette la proposta di deliberazione all'organo competente a deliberare e ai capigruppo consiliari.

3. L'organo competente deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le determinazioni adottate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 dello Statuto comunale, vengono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta e pubblicizzate mediante affissione del testo all'albo pretorio.

5. Nel caso in cui non sussistano i requisiti formali e/o di legittimità, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta di provvedimento, ne viene data comunicazione formale ai primi tre firmatari. In tal caso i presentatori possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione dando nuovamente inizio alla procedura prevista dallo Statuto.

PARTE III - REFERENDUM COMUNALI

TITOLO I - Principi e disciplina dei Referendum comunali

Art. 14 - Oggetto

1. Il Referendum consultivo e il referendum abrogativo, istituiti dell'art. 40 dello Statuto comunale ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 267/00, sono disciplinati dalla parte III del presente regolamento.
2. Il referendum consultivo ha lo scopo di far pronunciare formalmente il corpo elettorale su una certa questione. L'uso del referendum consultivo è pertanto ammesso come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il referendum abrogativo ha lo scopo di far modificare o revocare una specifica decisione amministrativa al fine di mutare la situazione vigente.

Le materie che possono essere oggetto del referendum sono quelle di esclusiva competenza comunale, con le esclusioni previste dall'art. 40 comma 2 dello Statuto Comunale.

Art. 15 - Requisiti

1. Il Referendum consultivo è indetto quando lo richieda il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali e la richiesta sia sottoscritta da un numero non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali.
2. Il referendum abrogativo è indetto unicamente su iniziativa popolare, quando lo richiedano almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali e la richiesta sia sottoscritta da un numero non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 16 - Formulazione del quesito

1. Il quesito inerente il referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, tale da non ingenerare nei votanti dubbi nell'espressione del voto.
2. La formulazione del quesito deve altresì essere articolata in modo da non condizionare o indirizzare l'espressione del voto.

Art. 17 - Diritto di partecipazione

1. Sono ammessi a partecipare ai referendum, tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Porto San Giorgio, ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente nel Comune ed abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.

2. Il periodo di iscrizione si intende maturato:

per i componenti del Comitato promotore di cui al successivo art. 21, alla data di sottoscrizione della proposta di referendum;

per i sottoscrittori di cui all'art. 40 comma 1 dello Statuto comunale, alla data di sottoscrizione della proposta di referendum;

per i votanti, alla data di svolgimento del referendum.

Art. 18 - Validità ed effetti

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 (trenta) giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale di merito all'oggetto della stessa.

3. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto amministrativo e delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal trentesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

4. Nei referendum consultivi il Consiglio comunale adotta entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

6. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO II – Referendum deliberato dal Consiglio comunale

Art. 19 - Modalità di promozione

1. Il Referendum consultivo potrà svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'art. 29, qualora il provvedimento del Consiglio comunale, adottato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, venga approvato entro il mese di febbraio. L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del referendum stesso nell'anno successivo, sempre nel periodo previsto dall'art. 29.

Art. 20 - Possibilità di revoca

Il Referendum consultivo indetto secondo le modalità del precedente articolo non si svolge qualora il Consiglio ne deliberi la revoca a maggioranza assoluta dei componenti entro il 30 aprile dell'anno in cui ne è previsto lo svolgimento.

TITOLO III – REFERENDUM D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 21 - Presentazione della proposta

1. I cittadini che intendono presentare proposta di referendum, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del presente regolamento, si costituiscono in numero di dieci, in Comitato promotore, nel cui seno deve essere nominato un Presidente che ne assume la rappresentanza.

2. Il Comitato promotore, previa sottoscrizione autenticata da parte di tutti i componenti, inoltra apposita richiesta al Sindaco contenente il quesito da sottoporre alla consultazione popolare.

3. La proposta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo che provvede tempestivamente ad inoltrarla alla Segreteria della Commissione per il Referendum. Della proposta ne viene data altresì comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Art. 22 - Commissione per il referendum

1. E' istituita la Commissione per il referendum, della quale fanno parte di diritto il Segretario Comunale che la presiede, il Difensore Civico e un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Fermo. La stessa è ratificata dal Consiglio comunale all'inizio del mandato consiliare e dura in carica per la durata del mandato stesso.

2. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

3. Ai componenti della Commissione è attribuita un'indennità di presenza per la partecipazione alle sedute, pari a quella prevista per i Consiglieri comunali. La relativa spesa dovrà essere impegnata con apposito provvedimento nell'ambito del pertinente stanziamento. Alla Commissione compete il controllo diretto di tutte le fasi del procedimento referendario, compresa la propaganda elettorale e la rispondenza delle stesse alle disposizioni normative. Dovranno essere messi a disposizione della Commissione, anche in via temporanea, locali, attrezzature e personale, necessari allo svolgimento delle incombenze comprese quelle di segreteria, assicurando altresì la collaborazione di tutti gli uffici interessati., Il Dirigente del Settore competente in materia elettorale, o suo delegato, assume le funzioni di Segretario della Commissione.

Art. 23 - Ammissibilità della proposta di referendum

1. La Commissione, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della proposta di referendum, ne verifica la conformità alla legislazione vigente ed a quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento pronunciandosi sull'ammissibilità o inammissibilità della proposta e redigendo apposito verbale contenente le motivazioni della decisione da trasmettere al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale per i successivi adempimenti di competenza.

2. Al fine di eliminare eventuali dubbi sulla chiarezza ed univocità del quesito proposto, la Commissione può richiedere, anche tramite convocazione diretta, al Presidente del Comitato promotore che esso venga riformulato entro il termine di giorni dieci. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al 1° comma decorrerà dalla data di presentazione della nuova formulazione.

3. Il Sindaco, sulle risultanze del suddetto verbale, notifica entro i successivi cinque giorni al Presidente del Comitato promotore l'ammissibilità o il diniego motivato di ammissibilità della proposta di referendum, affiggendo copia del provvedimento all'albo pretorio del Comune.

4. La Commissione non può procedere all'esame di ammissibilità delle proposte referendarie presentate oltre il termine del 31 maggio dell'anno precedente quello in cui è prevista la rinnovazione ordinaria del Consiglio.

Art. 24 - Raccolta delle firme

1. Dal giorno successivo alla notifica dell'ammissibilità della proposta di referendum il Comitato promotore può procedere alla raccolta delle firme degli aventi diritto che dovrà concludersi entro 180 giorni, termine entro il quale devono essere presentate ai sensi del seguente articolo.

2. Le firme autenticate a norma di legge, in numero non inferiore al 15% di quello degli iscritti nelle liste elettorali, come previsto dal 1° comma dell'art. 40 dello Statuto, devono essere apposte su moduli stampati a cura del Comitato promotore e conformi al modello predisposto dal Comune.

3. Su ciascun foglio deve essere riportato il testo della proposta che si intende sottoporre a referendum.

4. Le operazioni di autenticazione delle firme saranno assicurate presso gli uffici comunali, in orario di apertura al pubblico.

Art. 25 - Presentazione delle sottoscrizioni

1. Le sottoscrizioni devono essere presentate alla Commissione per il referendum, la quale, entro i successivi 20 giorni, ne verifica la regolarità e comunica le sue determinazioni in merito al Comitato promotore, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

2. Ogni anno, nel periodo stabilito dal successivo art. 29 potranno aver luogo i Referendum le cui sottoscrizioni siano state depositate per la verifica presso la Commissione per il referendum, comunque entro il 31 gennaio.

Art. 26 - Rinuncia del Comitato promotore

Il referendum non si svolge in caso di rinuncia allo stesso da parte del Comitato promotore, che deve essere comunicata al Sindaco entro il 30 aprile dell'anno in cui il medesimo è previsto.

Art. 27 - Provvedimenti amministrativi che accolgano la proposta oggetto del quesito

1. Il Referendum può non essere indetto, o la sua indizione quando sia già avvenuta può essere revocata, qualora il Consiglio comunale, o la Giunta comunale o il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato un provvedimento dichiarato o divenuto esecutivo che accolga la proposta oggetto del quesito referendario.

2. A tal fine l'organo che ha adottato il provvedimento può richiedere che la Commissione per il referendum, impregiudicati, ove non assolti, gli adempimenti di cui all'art. 25 del presente regolamento, valuti se il provvedimento adottato faccia venir meno, accogliendone la proposta, le ragioni del quesito referendario, e si esprime in merito proponendo motivatamente al Sindaco di indire o non indire il referendum ovvero, qualora esso sia già stato indetto, di confermare o revocare l'indizione stessa.

3. La richiesta di pronunciamento deve pervenire alla commissione per il referendum entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista l'effettuazione della consultazione referendaria.

4. Il Sindaco, ricevuta la proposta della commissione per il referendum provvede entro dieci giorni ad accoglierla od a respingerla con provvedimento motivato di indizione, non indizione, conferma o revoca, e lo comunica al comitato promotore.

TITOLO IV - INDIZIONE DEL REFERENDUM E PROCEDIMENTO ELETTORALE.

Art. 28 - Adempimenti del Consiglio e della Giunta comunale

1. Il Consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno adotta apposita deliberazione di indirizzo concernente la disciplina della propaganda elettorale e della vigilanza sullo svolgimento della stessa relativamente alle consultazioni referendarie da tenersi nell'anno in corso.
2. La Giunta comunale, nei 20 giorni successivi provvede a definire le modalità operative per l'attuazione degli indirizzi indicati nella deliberazione del Consiglio comunale, nonché le modalità attuative di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 29 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco, sulla scorta della comunicazione di ammissibilità della richiesta, previa deliberazione della Giunta comunale, entro il 30 aprile indice il Referendum, collocando la consultazione in una domenica compresa tra il 15 giugno ed il 15 luglio e ne informa la cittadinanza con l'affissione di appositi avvisi almeno 30 giorni prima della consultazione nei quali saranno indicati:

il quesito oggetto del referendum;

i requisiti e le modalità per esercitare il diritto di voto

le procedure relative alla propaganda elettorale.

2. La consultazione referendaria non potrà aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.

3. Nell'anno in cui il Consiglio comunale viene rinnovato, non possono svolgersi consultazioni referendarie e, in caso di scioglimento anticipato, il referendum già indetto è postposto all'anno successivo.

Art. 30 - Lista degli aventi diritto al voto.

1. Nei venti giorni successivi all'indizione, l'ufficio elettorale del Comune predispone gli elenchi degli iscritti nelle liste elettorali nonché, con riferimento alla data della consultazione referendaria, degli iscritti da almeno sei mesi nel registro dell'anagrafe, i quali non si trovino nelle condizioni di esclusione dall'elettorato attivo a causa di sentenza che la comporti.
2. La sussistenza o meno di tali condizioni sarà verificata a cura dell'Ufficio Elettorale del Comune.
3. I predetti elenchi, vidimati dalla Commissione per il referendum, costituiscono la lista degli aventi diritto al voto per l'indetta consultazione referendaria.
4. Gli iscritti in tale lista sono assegnati dall'Ufficio Elettorale ad apposite sezioni.

Art. 31 - Avvisi di convocazione

1. Il Sindaco, entro il quinto giorno precedente alla data prevista per la consultazione referendaria, in base alle determinazioni della Giunta comunale contenute nella deliberazione di cui all'art. 28 del presente regolamento, comunica ai singoli aventi diritto al voto, la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario di votazione mediante la consegna, anche a mezzo postale, di apposito avviso di convocazione eventualmente comprensivo della scheda di votazione.
2. Fino alla data della consultazione gli aventi diritto potranno ritirare copia dell'avviso presso l'Ufficio Elettorale del Comune.

Art. 32 - Composizione del seggio. Operazioni di voto

1. Ciascuna sezione è costituita dal presidente, dal segretario, da due scrutatori di nomina comunale più un rappresentante di ogni Comitato promotore del referendum. La sezione si insedia alle ore 7 del giorno stabilito per la consultazione per l'avvio delle operazioni preliminari.
2. A cura dell'Ufficio Elettorale comunale, sentita la Commissione per il referendum, saranno predisposte e distribuite in tempo utile ai presidenti di sezione apposite istruzioni contenenti le modalità operative dei singoli compiti richiesti dal procedimento elettorale. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata dalle ore 8 alle ore 20.
3. I votanti devono presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento e dell'avviso di convocazione che sarà timbrato come prova dell'avvenuto voto.
4. Al momento della votazione, qualora non ne siano già in possesso, gli elettori riceveranno le schede per l'espressione del voto. E' facoltà della Giunta disporre l'inserzione di più quesiti in una unica scheda.

Art. 33 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del giorno successivo alle votazioni e proseguirà fino ad esaurimento. Delle operazioni preliminari di voto e di scrutinio il presidente redige apposito verbale in duplice copia, secondo il modello predisposto dal competente Ufficio Elettorale del Comune.

2. A scrutinio ultimato, il presidente del seggio provvede a formare e ad inviare al competente ufficio elettorale i plichi contenenti:

le schede bianche, nulle o riportanti voti nulli,

le schede valide

una copia del verbale.

3. La seconda copia del verbale è inviata alla Commissione per il referendum.

Art. 34 - Partecipazione alle operazioni della sezione elettorale

Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, oltre gli elettori della sezione:

i componenti del Comitato promotore,

i Consiglieri comunali.

Art. 35 - Esito del referendum

1. La Commissione per il referendum entro 48 ore dal ricevimento dei verbali delle operazioni di voto trasmessi dalle sezioni procede:

alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto;

all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari, nonché al conteggio delle schede bianche o nulle.

2. Delle operazioni di cui alla comma precedente viene redatto apposito verbale riportante altresì l'esito del referendum. Il verbale viene quindi trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale per gli adempimenti di cui ai commi 6,7,8, e 9 dell'art. 40 dello Statuto comunale e all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 36 - Contestazioni

1. Le contestazioni relative alle operazioni di voto ed all'esito del referendum sono sottoposte all'esame della Commissione per il referendum, integrata dal Presidente del Comitato promotore e da due Consiglieri comunali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

2. I risultati sono trasmessi al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Adempimenti preliminari

Entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento, il Consiglio comunale ratifica in prima attuazione la Commissione per il referendum, con le modalità previste dall'art. 22 del presente regolamento.

Art. 38 - Individuazione dei seggi

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio elettorale comunale individua i locali in cui collocare le sezioni elettorali, da quantificare comunque in relazione alla popolazione e alla disponibilità degli edifici.

2. I locali individuati con il corrispondente numero di sezioni saranno sottoposti all'esame della Commissione per il referendum, che provvederà all'approvazione valutandone la corrispondenza alla vigente normativa.